

Codice A1709C

D.D. 5 gennaio 2022, n. 5

**Articolo 9 della Legge regionale 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015". Interventi a sostegno di attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente. Bando n. 1/2019 approvato con D.D. n. 711 del 16/07/2019. Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 66.545,91 a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.**



**ATTO DD 5/A1709C/2022**

**DEL 05/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Articolo 9 della Legge regionale 9/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”. Interventi a sostegno di attività agricole compatibili con la tutela dell’ambiente. Bando n. 1/2019 approvato con D.D. n. 711 del 16/07/2019. Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 66.545,91 a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Visto l’articolo 9 della Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “*Legge finanziaria per l’anno 2015*”, così come modificato dall’articolo 116 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “*Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018*”, il quale prevede che la Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell’ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l’applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica.”;

vista la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di Bonifica e d’Irrigazione” che sancisce:

- all’articolo 44, l’istituzione dei comprensori d’irrigazione corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, dell’unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;
- all’articolo 45, comma 3, la natura giuridica di consorzi privati di interesse pubblico ai consorzi d’irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’articolo 44;
- all’articolo 52, alla Regione, la possibilità di concedere contributi in conto capitale per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l’acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all’acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo.
- all’articolo 53, la possibilità di costituire consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica,

consorzi di irrigazione e consorzi di irrigazione e bonifica per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi;

- *attribuisce all'articolo 58 attribuisce, alla Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, la possibilità di concedere contributi in conto capitale per le spese notarili, fiscali e professionali, nonché la realizzazione di opere necessarie e funzionali al comprensorio;*

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 *“Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”* (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 *“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”*) la quale, all'articolo 1, comma 1, lettera q), si pone, tra l'altro, l'obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

richiamato l'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, che dispone la vigenza della LR 21/1999 nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e dei programmi regionali previsti dalla medesima legge regionale;

vista la D.G.R. n. 41-8722 del 04 aprile 2019 L.R. 9/2015 *“Legge finanziaria per l'anno 2015”. Definizione dei criteri per l'attivazione del bando per la concessione di contributi a favore degli enti irrigui e/o bonifica gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. già riconosciuti dalla Giunta Regionale e confermati dall'art. 109, comma 2, della L.R. 9/2019, per la migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura. Onere di euro 1.600.000,00”;*

vista la D.D. n. 711 del 16 luglio 2019 *“Articolo 9 della Legge regionale 9/2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”. Interventi a sostegno di attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente. Approvazione del bando per la concessione di contributi per iniziative finalizzate alla migliore gestione irrigua.”;*

vista la D.D. n. 115 del 17/03/2020 *“Articolo 9 della Legge regionale 9/2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”. Interventi a sostegno di attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente. Approvazione della graduatoria di assegnazione dei contributi. Determina Dirigenziale n. 711 del 16/07/2019.”* che assegna al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese un contributo pari ad euro 66.545,91;

vista la domanda presentata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in data 28/11/2019 sul sistema informativo NEMBO e protocollata con il numero 256935-SIAP;

vista la domanda di saldo presentata in data 09/06/2021 sul sistema informativo NEMBO e protocollata con il numero 136549-SIAP, con la quale il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha inviato la rendicontazione finale, richiedendo l'erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell'articolo 9 della L.r. 9/2015;

considerato pertanto che le opere sono accertate per l'ammontare complessivo di euro 111.475,06, su cui spetta un contributo di euro 66.545,91 come previsto dalla D.D. n. 711 del 16/07/2019 di approvazione del Bando n. 1/2019” Concessione di contributi per iniziative finalizzate alla migliore gestione irrigua;

visto il verbale di approvazione dello stato finale e di liquidazione del saldo prot. n. 613-SIAP del 04/01/2022 redatto dai funzionari incaricati del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con il quale si attesta la sussistenza delle condizioni per

l'approvazione dello stato finale dei lavori e della relativa liquidazione del saldo;

ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione del saldo pari ad euro 66.545,91 a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per lavori di interventi a sostegno di attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente in corrispondenza di diversi comuni, di cui l'art. 9 della Legge regionale 9/2015;

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

atteso che l'articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione l'esecuzione di pagamenti regionali in materia di agricoltura;

vista la D.D. n. 657 del 31/07/2021 *“Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR 13 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto “Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).”*;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep.n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

vista la D.D. n. 769 del 01/09/2021 *“ Incarico ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.r. 16/2002, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi – Aggiornamento elenco procedimenti amministrativi interessati dalla convenzione”*;

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il *“Fondo Infrastrutture”* al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 21/99 e Legge regionale n. 1/2019;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta *“per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”*;

preso atto del parere della Direzione *“Affari generali e Avvocatura”* della Regione Piemonte prot. 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

considerato che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) in quanto trattasi di finanziamenti relativi a infrastrutture non intese a essere sfruttate a fini commerciali;

inoltre dette infrastrutture sono concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma recano beneficio alla società nel suo insieme;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione*";

visto l'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia", il quale dispone l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, poiché è stata pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Trasparenza, valutazione e merito" la D.D. n. 115 del 17/03/2020;

stabilito che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908*";

dato atto che il procedimento di cui al presente provvedimento risulta concluso nel termine amministrativo indicato dalla predetta D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 10-396 del 18/10/2019;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2021-2023";

*determina*

di liquidare il saldo pari ad euro 66.545,91 a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per lavori di interventi a sostegno di attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente in corrispondenza di diversi comuni, di cui all'articolo 9 della L. 9/2015;

di incaricare ARPEA ad erogare la somma di euro 66.545,91 a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese quale pagamento del saldo del contributo concesso secondo quanto previsto dal Bando n. 1/2019 approvato con D.D. n. 711 del 16/07/2019

di autorizzare ARPEA all'utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Infrastrutture Regione, ai fini della liquidazione della somma di euro 66.545,91 trasferite ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 16/2002 con D.D. n. 646 del 20/06/2019;

di disporre che ARPEA invii al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura Caccia e Pesca comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di acquisire la documentazione che attesta l'erogazione dei contributi.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D. lgs. 33/2013 poiché è stata pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Trasparenza, valutazione e merito" la D.D. n. 115 del 17/03/2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino